

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647/A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: FERRARI MARTE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 marzo 1985 (Stampato n. 1006)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCALFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 marzo 1985*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di
sicurezza sociale, firmato a Roma il 7 aprile 1984

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'applicazione dell'Accordo di sicurezza sociale fra Italia e Stati Uniti, firmato il 23 maggio 1973, ratificato da parte italiana con legge 24 febbraio 1975, n. 86, ed entrato in vigore il 1° novembre 1978, si è chiaramente evidenziata l'esigenza di ottenere per i nostri connazionali pensionati alcuni benefici aggiuntivi rispetto al regime convenzionale vigente e di snellire le procedure relative all'esame delle domande di pensione presentate in base all'Accordo stesso.

L'Accordo aggiuntivo, firmato a Roma il 17 aprile 1984, va incontro a tale esigenza. Con esso viene introdotto un sistema di calcolo delle pensioni basato sulla salvaguardia delle pensioni autonome e sul calcolo e la liquidazione del pro-rata per quelle pensioni che richiedono la totalizzazione dei periodi effettuati nei due Paesi.

Una prima innovazione è contenuta nell'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo, che modifica l'articolo 8 dell'Accordo. Secondo il nuovo sistema ognuno dei due Paesi determina l'ammontare teorico della prestazione pensionistica che sarebbe spettato se tutti i periodi di assicurazione effettivamente compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti fossero stati effettuati nel suo territorio. Successivamente, il Paese stesso stabilisce il pro-rata dovuto tenendo conto della frazione dei pe-

riodi accreditati in base alla propria legislazione rispetto al totale dei periodi assicurativi compiuti in entrambi i Paesi.

Il funzionamento di tale sistema di calcolo comporterà un sensibile miglioramento delle prestazioni erogate dagli Stati Uniti ai nostri connazionali.

Il secondo elemento innovativo, rispetto all'Accordo del 1973, riguarda l'utilizzazione anche di quei periodi contributivi inferiori ai minimi assicurativi, attualmente improduttivi di effetti in uno dei due Paesi. L'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo prevede infatti che, subordinatamente al verificarsi di certe condizioni, tali periodi saranno computati, da parte dell'altro Paese, sia ai fini della stessa insorgenza del diritto alla prestazione, sia per la determinazione dell'importo da esso dovuto.

L'articolo 3, per quei casi in cui prima era necessario ricorrere alla comparazione delle due prestazioni (prestazione autonoma e totalizzazione) per attribuire la più favorevole, consente di provvedere immediatamente alla liquidazione della prestazione autonoma, con notevole risparmio di tempo. Lo stesso articolo consente, altresì, la trasformazione di un pro-rata in pensione autonoma maturata successivamente.

L'articolo 4 prevede che le pensioni statunitensi determinate con il pro-rata siano fissate in base ai redditi da lavoro guadagnati negli Stati Uniti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 5 dà la possibilità di ricalcolare l'ammontare dei pro-rata statunitensi per nuovi periodi di assicurazione compiuti successivamente alla concessione degli stessi ai sensi della legislazione statunitense.

L'accordo aggiuntivo potrà essere applicato alle domande ancora in corso di de-

finizione all'atto della sua entrata in vigore.

La Commissione affari esteri si è all'unanimità espressa per l'approvazione del disegno di legge.

MARTE FERRARI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.